

(N. 1954)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MARTINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

e col Ministro della Marina Mercantile

(CASSIANI)

NELLA SEDUTA DEL 9 APRILE 1957

---

Approvazione ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo di Belgrado del 1° marzo 1956 tra l'Italia e la Jugoslavia relativo alla pesca da parte di pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso in Belgrado il 13 dicembre 1956.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il 13 dicembre 1956 è stato concluso a Belgrado un Protocollo addizionale all'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia del 1° marzo 1956 relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave.

Si è inteso con esso dare una nuova soluzione alle questioni derivanti dall'Accordo pesca, a seguito del constatato insoddisfacente funzionamento dell'Accordo forniture speciali, firmato a Belgrado il 1° marzo unitamente al-

l'Accordo relativo alla pesca e che rappresentava la contropartita offerta da parte italiana alle concessioni jugoslave per la pesca in Adriatico.

Le concessioni previste nell'Accordo e delle quali tuttora beneficiano i nostri pescatori, riguardano in particolare la delimitazione delle zone di sfruttamento, l'indicazione del tipo di pesca, le stagioni nelle quali essa è consentita, il numero dei battelli ammessi, la potenza ed il tonnellaggio dei pescherecci, nonché tutte le

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

altre disposizioni che disciplinano l'esercizio del diritto di pesca.

Il Protocollo addizionale ha esteso al 31 ottobre 1958 la validità delle concessioni che l'Accordo pesca limitava al 31 ottobre 1957.

Con esso i due Governi hanno voluto porre le premesse per una più ampia cooperazione nella sistemazione delle questioni relative al mare comune ed assicurare nello stesso tempo la continuità dell'esercizio della pesca in acque jugoslave da parte dei pescatori italiani.

Già in occasione della conclusione dell'Accordo pesca del 1° marzo 1956 i due Governi avevano espresso il loro interesse per lo stato delle risorse viventi in altomare, manifestando il desiderio di procedere al più presto alla conclusione di una Convenzione per la protezione del patrimonio ittico nell'alto Adriatico.

Al fine di garantire tale scopo e un razionale esercizio della pesca, è stato così convenuto il pagamento della somma di 1.250 milioni, che rappresenta il contributo del Governo italiano al ripopolamento ittico delle zone di pesca in concessione.

La suddetta cifra è stata così ripartita:

750 milioni da pagarsi al più tardi il 10 luglio 1957;

500 milioni da pagarsi al più tardi il 10 luglio 1958.

I relativi versamenti saranno effettuati nel conto generale istituito dall'Accordo di Pagamento del 31 marzo 1955 presso l'Ufficio italiano dei cambi.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È approvato il Protocollo addizionale all'Accordo di Belgrado del 1° marzo 1956 tra l'Italia e la Jugoslavia relativo alla pesca da parte di pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso in Belgrado il 13 dicembre 1956.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

## Art. 3.

All'onere di 750 milioni di lire relativo all'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

## PROTOCOLE ADDITIONNEL A L'ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE FEDERATIVE DE YUGOSLAVIE RELATIF A LA PECHE PAR DES PECHEURS ITALIENS DANS LES EAUX YUGOSLAVES  
SIGNE A BEOGRAD LE 1<sup>er</sup> MARS 1956.

Animés du désir de régler les questions découlant de l'Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relatif à la pêche par des pêcheurs italiens dans les eaux yougoslaves, signé à Beograd le 1<sup>er</sup> mars 1956, et d'établir des prémisses pour une plus large coopération dans le domaine de la pêche, les représentants soussignés des Gouvernements italien et yougoslave sont convenus de ce qui suit :

1. Les Parties Contractantes sont tombées d'accord que le Gouvernement italien versera au Gouvernement yougoslave la somme de 1.250 millions de lires italiennes répartie comme suit :

750 millions de Lit. payables au plus tard le 10 juillet 1957

500 millions de Lit. payables au plus tard le 10 juillet 1958.

2. Les montants ainsi prévus seront versés aux dates précisées ci-dessus par le Gouvernement italien en faveur du Gouvernement yougoslave au « Conto Generale », institué par l'Accord de paiement du 31 mars 1955 auprès de l'Ufficio Italiano dei Cambi.

3. En remplacement de ce qui a été prévu à l'alinéa 1 de l'article 16 de l'Accord sur la pêche, il a été convenu que ledit Accord sera valable jusqu'au 31 octobre 1958.

Le présent Protocole fait partie intégrante de l'Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relatif à la pêche par des pêcheurs italiens dans les eaux yougoslaves du 1<sup>er</sup> mars 1956 et entrera en vigueur simultanément avec ledit Accord.

FAIT à Beograd le 13 décembre mil neuf cent cinquante six, en double exemplaire en langue française.

*Pour le Gouvernement  
de la République Italienne*

*Pour le Gouvernement  
de la République Populaire Fédérative  
de Yougoslavie*

GASTONE GUIDOTTI

STANE PLAVIC